

RETTIFICHE

Avvisi di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" (Bollettino ufficiale della Regione n. 12 del 3 febbraio 2004).

Nel testo dell'articolo 51 , comma 2 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" pubblicata a pag. 14 del Bur n. 12 del 3 febbraio 2004, le parole "Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 2 comma 2" vanno sostituite con le parole "*Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 4 comma 2*".

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2004, n. 1

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2004, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato e della ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato, in termini di competenza, in euro 1.033.712.957,00.

Art. 2

Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2004, sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.

3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell'esercizio.

Art. 3

Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127"

1. Il titolo della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, è così sostituito: "Inter-

venti per favorire l'attuazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127".

2. L'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, come modificata dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, è così sostituito:

"Art. 1

Finalità

1. La Regione, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, nonché interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione a favore dei comuni.

2. Per la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma 1 la Giunta regionale si avvale di Università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni."

3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del bilancio di previsione 2004.

Art. 4

Interventi regionali per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione di contributi a favore di unioni di comuni costituite per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione di contributi a favore di gestioni associate costituite dai comuni per un periodo non inferiore a 5 anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dei comuni che agiscono in forma associata per mezzo e/o all'interno delle comunità montane per un periodo non inferiore a 5 anni, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi svolti dalle stesse.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e della competente Commissione consiliare.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)";
- b) l'articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".

6. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 1, in euro 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 2 e in euro 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 3, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0007 "Trasferimenti agli Enti Locali per investimenti" del bilancio di previsione 2004.

Art. 5

Intervento a favore del Comune di Malborghetto-Valbruna

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00 al Comune di Malborghetto-Valbruna (UD), colpito dall'alluvione dell'agosto 2003, da destinare alla ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in frazione Ugovizza.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche".

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'u.p.b. U0224 "Interventi strutturali nel campo della solidarietà" del bilancio di previsione 2004.

Art. 6

Disposizioni per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della Regione

1. Al personale regionale residente nel Veneto, assegnato ad una sede di servizio situata fuori dal territorio della Regione ma nell'ambito del territorio nazionale, spetta un rimborso spese forfetario correlato agli indici del costo della vita della città in cui si trova la sede di assegnazione (u.p.b. U0017 "Oneri per il personale").

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.

Art. 7

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Nell'ambito della segreteria del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16."

Art. 8

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del Difensore civico" e dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori"

1. All'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, è inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Al difensore civico si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", intendendosi sostituito il termine "Presidente delle Commissioni consiliari" con "Difensore civico".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, è aggiunto il seguente comma 3 bis:

"3 bis. Al pubblico tutore dei minori si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, intendendosi sostituito il termine "Presidente delle Commissioni consiliari" con "pubblico tutore dei minori".

Art. 9

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"

1. All'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di Presidenza medesimo."

Art. 10

Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione Veneto

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione del Veneto, a parziale ristoro dei danni subiti a causa delle gravi morie di mitili (*Mytilus galloprovincialis*) verificatesi nelle acque lagunari della Regione del Veneto durante il periodo estivo 2003. A tal fine la Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell'u.p.b. U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2004.

3. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 11

Programma di zonazione vitivinicola regionale

1. Al fine di migliorare i livelli qualitativi delle produzioni vitivinicole e consolidare i livelli di commercializzazione delle stesse, la Giunta regionale approva un programma triennale di zonazione delle aree viticole interessate dalle denominazioni d'origine.

2. La Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni che hanno fatto richiesta e nel limite delle disponibilità di cui al comma 4, prevedendo una compartecipazione finanziaria fino ad un massimo del 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione della zonazione. La restante quota è a carico del consorzio

beneficiario.

3. Il coordinamento tecnico e scientifico nonché la realizzazione della zonazione delle aree viticole è affidato all'Azienda regionale Veneto Agricoltura che assicura la messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla Comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06).

4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2004 e in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0040 "Interventi strutturali nel settore delle colture" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

Art. 12

Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, sono aggiunte alla fine le parole *"e della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite"*.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. L'attività di produzione e di commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite è comunque sottoposta alla disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164."

4. Agli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi, previsti dall'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2004 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0039 "Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole".

Art. 13

Contributi a favore dei consorzi di bonifica per l'emergenza siccità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, ai consorzi di bonifica, un contributo straordinario sulle maggiori spese sostenute per l'utilizzo della energia elettrica necessaria per l'esercizio degli impianti irrigui, a seguito degli eventi eccezionali siccitosi verificatesi nell'estate 2003.

2. La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande e della documentazione relativa alle maggiori spese sostenute e comprovate dai bilanci consuntivi, nonché i criteri di ripartizione del contributo di

cui al comma 1 tra i consorzi di bonifica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0091 "Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica" del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

Art. 14

Indennizzi per le infezioni di fuoco batterico delle pomacee

1. Al fine di sostenere i redditi delle imprese agricole e di quelle svolgenti attività vivaistica i cui impianti arborei sono stati interessati dall'infezione di "Erwinia amylovora", fuoco batterico delle pomacee, è concesso un aiuto per indennizzare i mancati redditi e i maggiori oneri conseguenti ai provvedimenti restrittivi dell'attività disposti dall'autorità fitosanitaria.

2. L'aiuto è concesso nella misura massima dell'ottanta per cento dei danni indiretti subiti dall'azienda ed interviene quando l'incidenza del danno sull'attività economica dell'impresa è almeno pari o superiore al trenta per cento.

3. Per far fronte all'onere di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2004 (u.p.b. U0039 "Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole").

4. L'attuazione del presente articolo è subordinata all'acquisizione del parere di conformità da parte della Commissione Europa ai sensi dell'articolo 88 del Trattato.

Art. 15

Contributo straordinario per le spese di primo insediamento a Verona dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare

1. Per le spese di primo insediamento nel Comune di Verona dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale").

2. Le modalità per l'erogazione del contributo sono definite con apposito protocollo di intesa tra la Giunta regionale e gli enti interessati.

Art. 16

Piano di monitoraggio per la ricerca di aflatoossine nel latte

1. Al fine di aumentare il livello della qualità di sicurezza del latte e dei prodotti lattiero caseari esitati al consumo umano, la Giunta regionale per il tramite della associazione regionale produttori latte e degli enti strumentali della regione, predisporre, nell'ambito del piano triennale per la sicurezza alimentare, un progetto di monitoraggio

per la ricerca di aflatoossine da effettuarsi presso le aziende produttrici di latte.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili per le analisi di laboratorio previste dal progetto di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disciplinare che stabilisce criteri e sistemi di controllo al fine di garantire la salubrità degli alimenti destinati alle persone e anche agli animali.

4. Viene istituito un fondo apposito per la ricerca finalizzata a stabilire e prevenire fattori di rischio nel sistema alimentare.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2004 (u.p.b. U0031 "Servizi a favore delle produzioni zootecniche").

Art. 17

Modifica della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di basi informative territoriali"

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. I Comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate:

- a) *alle indicazioni progettuali del proprio strumento urbanistico generale vigente;*
- b) *alle invarianti di natura paesistica, ambientale e storico-monumentale in conformità agli obiettivi e indirizzi urbanistici regionali, espressi dalla pianificazione di livello superiore e dalla comunità locale."*

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, è inserito il seguente comma:

"1 bis. Gli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n.40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni, provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate agli strumenti di pianificazione previsti per le singole aree protette."

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le specifiche tecniche per la

costituzione delle basi dati previste ai commi 1 e 1 bis."

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, dopo le parole: "fino a 15.000 abitanti" sono inserite le parole "e gli Enti di gestione di cui al comma 1 bis"; dopo le parole: "base dati" sono sopresse le parole: "di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche".

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2004, si provvede con le risorse allocate all'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2004.

Art. 18

Spese per l'attuazione del Sistema informativo territoriale

1. La Giunta regionale, in armonia con gli obiettivi programmatici e secondo le finalità previste dal "Terzo programma di attuazione" approvato ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della Carta tecnica regionale", promuove la creazione e lo sviluppo del Sistema informativo territoriale (SIT) che si relaziona con il Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV), strumento informatico e informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni relative agli aspetti fisici e morfologici, ambientali e socio-economici dei dati territoriali.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte per euro 75.000,00 con le risorse allocate all'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" e per euro 75.000,00 con le risorse allocate all'u.p.b. U0087 "Interventi per l'assetto territoriale" del bilancio di previsione 2004.

Art. 19

Partecipazione regionale ad una costituenda società per favorire la realizzazione e la gestione dell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., alla costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione paritaria e complessivamente maggioritaria del Comune di Venezia e della Regione, al fine di promuovere la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, individuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la realizzazione di infrastrutture per l'area produttiva di Porto Marghera, nonché la sua gestione quale area ecologicamente attrezzata, per migliorare gli standard ambientali di processo e di prodotto, anche mediante processi integrati di trattamento e recupero di rifiuti industriali e materie seconde.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la società promuove:

- a) la realizzazione di impianti ed infrastrutture;
- b) la predisposizione e l'integrazione di studi tecnici e ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica dell'area e per i servizi ambientali in generale;
- c) la progettazione e realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;
- d) la stipula di convenzioni con la Regione del Veneto per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;
- e) la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, secondo la metodologia ed i principi di Agenda 21.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate all'u.p.b. U0065 "Partecipazione al capitale sociale" del bilancio di previsione 2004.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

"2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari a euro 0,65 per ogni metro cubo di acqua minerale e suoi derivati prodotti.

2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis".

2. I proventi di cui al comma 2 bis e 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come introdotti dal comma 1, sono introitati nell'u.p.b. E0041 "Canoni e fitti" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006 e devono essere impegnati dalla Giunta regionale prioritariamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti.

3. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 e nel

comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole "della portata" sono sostituite dalle parole "dei volumi".

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è così modificata:

"b) la durata della concessione, determinata in rapporto dell'entità degli impianti programmati e comunque non superiore a 21 anni. La Giunta regionale è delegata ad assumere criteri e modalità per raccordare la temporalità delle concessioni in essere a quella prevista per le nuove."

5. Nell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

"6 bis. Al fine di incentivare l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d'acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:

a) il novanta per cento della quantità d'acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;

b) l'intera quantità d'acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;

Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali."

6. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo le parole "e termali" aggiungere "o altra struttura regionale".

Art. 21

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi 2 bis ed 2 ter:

"2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio partecipativo sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti.

2 ter. Fino all'acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2 bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso, presentate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali, alle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualo-

ra relative ad aree non servite da acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee."

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 84, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma 3 bis:

"3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma 4 bis:

"4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una quota fissa annuale di euro 20,00."

6. Agli oneri necessari per l'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse allocate all'u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo".

Art. 22

Interventi per il risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino

1. Al fine di dare soluzione ai problemi ambientali del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino, la Giunta regionale promuove l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) completamento del censimento per l'individuazione di tutte le fonti di inquinamento;
- b) monitoraggio costante qualitativo-quantitativo delle acque superficiali e di quelle di falda;
- c) prevenzione ed abbattimento degli inquinanti nei processi

produttivi e di quelli relativi alla produzione conciararia in particolare;

- d) interventi di miglioramento dell'efficacia di depurazione degli scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione sia pubblici che privati;
- e) riduzione dell'utilizzo di acque di falda per uso industriale, compresi gli interventi per favorire il riciclo ed il riutilizzo di acqua nei processi industriali;
- f) interventi di riqualificazione ambientale, compresa la bonifica delle discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino e dei corsi d'acqua interessati;
- g) interventi di sperimentazione, compresa la realizzazione di iniziative tecnologiche ed impianti pilota.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a:

- a) tenere in particolare evidenza nei finanziamenti delle leggi regionali di settore le domande che rientrano nelle finalità di cui al comma 1;
- b) promuovere la stipula di un apposito Accordo integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (APQ2), sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai Ministeri competenti in data 23 dicembre 2002;
- c) promuovere la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, le Province interessate, le Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) competenti territorialmente, le associazioni di categoria, che definisca il programma degli interventi urgenti e di relativi impegni delle parti per il triennio 2004-2006.

3. Per i fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per anno, nel triennio 2004-2006 (u.p.b. U0117 "Fognature ed impianti di depurazione").

Art. 23

Redazione di un Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale

1. La Regione del Veneto, nella consapevolezza che la questione ambientale è strettamente connessa alla questione sociale ed economica, per cui va affermata un'idea di sostenibilità che assume la dimensione sociale e quindi la qualità della vita come cardine dell'equilibrio ambiente-economia, assume come strumento di intervento la programmazione globale degli interventi di salvaguardia del territorio e di recupero e protezione ambientale diretti in particolare alla tutela del sistema idro-geologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, sentite le competenti Commissioni consiliari, un Master Plan che deve interessare la riorganizzazione globale della gestione del territorio ivi compresa la gestione del ciclo integrato dell'acqua e relaziona periodicamente alle competenti Commissioni consiliari sullo stato di at-

tuazione.

3. Il Master Plan deve prevedere un'organizzazione di progetto che costituirà la struttura di lavoro operativo, di coordinamento, di verifica e di controllo delle attività di piano, definendo poi le attività previste e i relativi programmi temporali.

4. Il Master Plan deve, inoltre, rapportarsi organicamente con tutti i piani, progetti ed iniziative in corso o previsti da enti regionali, di bonifica o da enti locali che possono ragionevolmente avere connessioni con gli obiettivi sopra definiti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2004 si provvede con i proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico (u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo").

Art. 24

Nuove norme per la disciplina della attività di cava

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina di cava" e fino all'approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina. Le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando per i titolari l'obbligo alla ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte dalla Giunta regionale.

3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori l'autorizzazione comunque decade.

4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".

Art. 25

Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile

1. È istituito un fondo di rotazione finalizzato ad acce-

lerare le procedure di pagamento delle somme dovute dalla Regione, nel settore della protezione civile, per le quali non sussiste, in tutto o in parte, immediata disponibilità finanziaria, da allocare all'u.p.b. U0120 "Azioni a sostegno del volontariato".

2. La Giunta regionale destina le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 per il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato nonché dai datori di lavoro dei soggetti che hanno partecipato all'attività di protezione civile, a seguito di eventi calamitosi.

3. Le somme utilizzate per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e per le quali sia intervenuto successivamente il previsto finanziamento dello Stato, sono riassegnate al fondo di cui al comma 1.

4. La struttura regionale competente in materia di protezione civile provvede al monitoraggio dei pagamenti effettuati, tenendo separati quelli finanziati con il fondo di cui al comma 1 da quelli finanziati dallo Stato.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0120 "Azioni a sostegno del volontariato" del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

Art. 26

Definizione agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. In applicazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", gli interessi e le sanzioni dovuti fino al 31 dicembre 2001 dagli enti pubblici e dalle società ad integrale capitale pubblico, esercenti attività di discarica autorizzata, per l'omesso versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, a seguito di procedure di accertamento, possono essere definiti con il versamento del tributo omesso e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, vigente all'entrata in vigore della presente legge, con maturazione giorno per giorno, purché il pagamento avvenga entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una domanda alla struttura competente, chiedendo la definizione secondo quanto previsto nel comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR)

1. Per il completamento delle opere connesse alla realizzazione del I° stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale è autorizzata nel triennio 2004/2006 una

spesa complessiva pari ad euro 113.000.000,00 ripartita in euro 40.000.000,00 per il 2004, euro 38.000.000,00 per il 2005 e euro 35.000.000,00 per il 2006 (u.p.b. U0133 "Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR").

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 28

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003"

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" le parole "entro il 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 1998" e le parole "30 settembre 2003" sono sostituite dalle parole "30 settembre 2004".

Art. 29

Disposizioni relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni

1. Per l'anno 2003 il termine di novanta giorni previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16, è fissato al 31 luglio 2004.

Art. 30

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modificazioni

1. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8, dopo le parole "per il porto marittimo di Chioggia" sono inserite le parole "e per il porto fluvio-marittimo in località Ca' Cappello-Porto Levante".

Art. 31

Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" in materia di trasferimento merci su rotaia

1. All'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 64 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto in fine il seguente comma:

"In attuazione degli obiettivi indicati dalla programma-

zione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto combinato, con particolare riferimento al vettore ferroviario, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma con i soggetti gestori di porti ed interporti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e con i soggetti privati interessati, per favorire il trasferimento delle merci dal vettore stradale a quello ferroviario. Nell'ambito di detti accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", vengono definite la natura degli interventi da realizzarsi nell'ambito dei porti e degli interporti, l'entità del contributo regionale, le modalità di erogazione delle risorse ed i tempi di attuazione delle iniziative."

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006 (u.p.b. U0129 "Interventi strutturali nella logistica per i trasporti").

Art. 32

Prestazioni socio-sanitarie per l'assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate

1. Le prestazioni sanitarie per l'assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e gestite da istituzioni pubbliche o private, sono a carico dell'Azienda ULSS nella quale la persona risulta iscritta al momento dell'ingresso, indipendentemente dalla variazione dell'iscrizione anagrafica successivamente intervenuta a termini di legge o regolamento.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

3. Per le prestazioni sociali si applica l'articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998" e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti delle persone provenienti da Aziende ULSS e da comuni situati al di fuori del territorio regionale.

5. Congiuntamente alle procedure di accreditamento previste dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro il primo semestre di ciascun anno a valere per l'esercizio successivo, possono proporre alla Giunta regionale un elenco di servizi di benessere strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle ordinariamente dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna struttura residenziale accreditata, nonché i corrispettivi applicabili, da erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico totale ed esclusivo dell'interessato, secondo un contratto tipo da

stipularsi con l'ente gestore proponente.

6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento all'esercizio successivo, l'elenco delle prestazioni e dei corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo di cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio regionale; agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate si applicano le condizioni di miglior favore.

7. Al fine di agevolare la composizione del contenzioso giudiziario pendente nel settore socio-sanitario, la Giunta regionale concede contributi straordinari finalizzati a favorire l'iniziativa delle parti volta a definire in via transattiva le controversie, secondo i criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio provvedimento definisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 7.

9. Per l'attuazione del comma 7 si utilizzano le risorse allocate nell'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.

Art. 33

Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti

1. L'accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio-sanitario, escluso l'accesso al contributo sanitario nelle strutture extra ospedaliere, destinate dalla Regione del Veneto a beneficio di persone in condizioni di non autosufficienza, accertata secondo la normativa regionale vigente, è operata in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare in cui vive la persona medesima, così come definita dai parametri ISEE stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e successive modifiche, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche.

2. L'accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche regionali a favore di persone disabili, è operata in riferimento alla situazione economica della singola persona disabile determinata ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 7, del DPCM n. 221/1999.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di cui al presente articolo, stabilisce, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione regionale, i limiti e le fasce di reddito dei richiedenti per l'accesso ai benefici.

4. Le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente articolo si conformano a criteri di eguaglianza e non discriminazione nell'accesso nonché di progressività rispetto al reddito.

Art. 34

Indirizzi per l'assistenza delle persone non autosufficienti

1. Al fine di accelerare il processo di superamento della inappropriatazza dei ricoveri ospedalieri per le persone anziane non autosufficienti nonché per far fronte al fabbisogno di posti letto per i non autosufficienti, la Giunta regionale definisce, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la nuova programmazione della residenzialità extraospedaliera per le persone anziane non autosufficienti applicando i seguenti criteri e principi:

- a) dare indirizzi per la realizzazione di un sistema integrato di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali in grado innanzitutto di assicurare a livello locale la permanenza della persona nel proprio domicilio e nel proprio contesto sociale e familiare;
- b) garantire la libera scelta del cittadino nella individuazione delle strutture residenziali più adeguate a rispondere al bisogno di assistenza;
- c) programmare l'offerta in relazione al fabbisogno, anche sulla base di indicatori demografici, ai fini di una omogenea distribuzione dei servizi territoriali, assegnando alle aziende ULSS sottoparametro, i posti letto di residenzialità extraospedaliera anziani e disabili per il raggiungimento dei livelli previsti, e confermando la dotazione delle altre, consentendo la sostituzione dei posti resisi liberi per decesso o per trasferimento a favore dei residenti;
- d) riconoscere per l'anno 2004 un aumento pari al 3,50 per cento della valorizzazione delle quote di rilievo socio-sanitario destinate all'assistenza residenziale, rispetto agli importi fissati nel 2003;
- e) riconoscere un numero di posti letto di residenzialità autorizzabili, non convenzionabili, fino ad un massimo del 10 per cento dei posti letto effettivi;
- f) incentivare ed indirizzare gli enti gestori per la realizzazione, in forma associata, dei servizi amministrativi, tecnici ed economici, al fine di conseguire economie di scala nella gestione;
- g) nelle aree montane i parametri regionali che orientano la programmazione prevedono la deroga dagli standard strutturali minimi di ciascun centro di servizio, al fine di consentire una maggiore aderenza al principio della prossimità territoriale fra cittadini-ospite e strutture residenziali.

2. Nelle aziende ULSS nelle quali il rapporto tra il territorio di comunità montane ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, e l'intero territorio aziendale, supera il 60 per cento e nelle quali inoltre l'indice di invecchiamento, dato dal rapporto tra popolazione residente di età superiore ai 65 anni e popolazione generale, supera il 20 per cento, i parametri per il calcolo del fabbisogno di posti letto per

anziani non autosufficienti vengono adeguati come segue:

- a) più 0,5 per cento per anziani da 65 a 75 anni;
- b) più 1 per cento per anziani oltre i 75 anni.

3. L'attuazione della programmazione di cui al comma 1 avviene sulla base della programmazione locale contenuta nel Piano di Zona.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo, pari ad euro 12.000.000,00, si fa fronte mediante imputazione all'u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia", previa riduzione di pari importo dell'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".

Art. 35

Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari

1. L'erogazione delle prestazioni assistenziali e riabilitative nelle strutture semiresidenziali a favore dei disabili fisici o psichici, certificati ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", non è soggetta a compartecipazione della spesa sociale (u.p.b. U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane").

Art. 36

Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario

1. Al fine di garantire gli standard di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali", la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum fino all'ottanta per cento della spesa riconosciuta, nonché contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di dieci anni, per l'intero ammontare della spesa riconosciuta, per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore socio-sanitario, dei disabili e dei minori, con esclusione degli asili nido.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati no profit di cui all'articolo 128, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

3. La Giunta regionale, in attuazione degli atti di programmazione socio-sanitaria regionale, determina, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) ripartizione dei contributi per ambiti territoriali omogenei coincidenti con quelli delle Aziende ULSS, in applicazione dei criteri di programmazione;

b) concessione dei contributi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche.

4. La Giunta regionale, con cadenza triennale, sulla base degli atti di programmazione socio-sanitaria, determina la ripartizione annuale delle risorse disponibili per i settori relativi agli anziani non autosufficienti, ai disabili e ai minori, con esclusione degli asili nido, riservando una quota fino al 10 per cento della disponibilità, a favore delle strutture innovative o per situazioni di emergenza.

5. Alla realizzazione degli interventi nonché alle procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

6. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture o il rinnovo di autorizzazione per strutture già autorizzate devono indicare che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale e che, in caso di modificazione d'uso della struttura nei dieci anni successivi al rilascio dell'autorizzazione, è necessario il nullaosta preventivo della Giunta regionale.

7. In applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi del triennio 2004-2006, nell'u.p.b. U0154 "Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2004, distinta in:

- a) contributo una tantum fino all'ottanta per cento della spesa per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido;
- b) fondo di rotazione per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido.

8. Sono abrogati:

- a) le lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 "Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane", come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45;
- b) l'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984" come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;

c) la legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 "Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali" e successive modificazioni;

d) gli articoli 1, 2, 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 "Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane" come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;

e) l'articolo 11 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993";

f) l'articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

Art. 37

Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 26 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è inserito il seguente comma 9 bis:

"9 bis. I programmi e i progetti di cui al comma 9 possono comprendere e riguardare anche beni immobili realizzati e/o da realizzare e mobili durevoli da acquisire mediante locazione finanziaria. In tal caso il finanziamento viene commisurato al valore del bene o alla somma della quota capitale dei canoni di locazione."

Art. 38

Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS)

1. I costi per la gestione e il funzionamento della sede OMS a Venezia sono imputati alla u.p.b. U0021 "Gestione dei beni mobili" e alla u.p.b. U0025 "Beni ed opere immobiliari" liberando così le risorse della quota del fondo sanitario impiegata finora per tale finalità (u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità").

Art. 39

Disposizioni in materia di poli ospedalieri unici

1. In attuazione della programmazione, al fine di pervenire a soluzioni idonee a garantire qualità, efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi sanitari ed ospedalieri, la realizzazione dei poli ospedalieri unici è proposta dalla Giunta regionale sentita la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS interessata e sottoposta a parere della com-

petente Commissione consiliare (u.p.b. U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare ed immobiliare”).

Art. 40

Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla

1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica.

2. Il progetto di cui al comma 1 prevede l'accoglienza residenziale delle persone bisognose di assistenza sino alla copertura massima della disponibilità della struttura.

3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all'u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.

Art. 41

Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta”, come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41

1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole “o Vojta” sono aggiunte le parole “o Fay”.

2. All'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 2 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole “o Vojta” sono aggiunte le parole “o Fay”.

3. All'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'articolo 10 comma 3 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole “o Vojta” sono aggiunte le parole “o Fay”.

Art. 42

Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM

1. La Regione del Veneto interviene con un contributo di euro 150.000,00 per la prosecuzione gratuita della sorveglianza sanitaria degli ex esposti, anche successivamente alla pubblicazione del report finale della sperimentazione ultimata nel 2002.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”.

Art. 43

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”

1. Il comma 1 dell'articolo 11 “Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini” della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è così sostituito:

“1. La Regione del Veneto assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari. I medesimi diritti sono estesi anche ai cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che hanno avuto l'ultima residenza italiana in un comune del Veneto e si trovano in temporaneo soggiorno sul territorio veneto.”.

Art. 44

Intervento per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la realizzazione del progetto per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center, donato dal Dipartimento di Stato di New York, presso i giardini delle Porte Contarine in Comune di Padova.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'affidamento dell'incarico e per la realizzazione del progetto, nonché la quota di contributo straordinario da assegnare al Comune di Padova per la valorizzazione e sistemazione dell'area interessata.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2004.

Art. 45

Interventi regionali per l'arte contemporanea

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative per la diffusione dell'arte contemporanea nel territorio regionale in applicazione del “Patto per l'arte contemporanea”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150.000,00 euro per l'anno 2004 si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti allocati all'u.p.b. U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2004.

Art. 46

Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604 - 2004)

1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un programma di iniziative per la celebrazione del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro per la valorizzazione degli aspetti idraulici, scientifici, storico-politici e

culturali dell'opera.

2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un comitato scientifico composto da cinque esperti di cui tre designati dal Consiglio regionale.

3. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura.

4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

Art. 47

Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, con il comune di Rovigo e altri soggetti pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato, con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura nel comune e nella provincia di Rovigo.

2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è condizionata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 (u.p.b. U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali").

Art. 48

Modifiche della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 "Interventi regionali per i patti territoriali" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "*del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,*" sono inserite le seguenti parole "*e della delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 "Regionalizzazione dei patti territoriali"*".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, è inserita la seguente:

"d bis) cofinanziare interventi strutturali con risorse

del proprio bilancio o con altre risorse nazionali o comunitarie."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, sono inseriti i seguenti:

"3 bis. La Giunta regionale può finanziare gli interventi di cui alla lettera c), anche prima della sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui all'articolo 5, purché previsti da vigenti strumenti di programmazione regionali, nazionali e comunitari.

3 ter. Al fine di garantire il totale utilizzo dei fondi attribuiti alla Regione, le modalità di individuazione e attuazione degli interventi finanziati devono essere compatibili con quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria di settore."

Art. 49

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dopo le parole: "*o da altri soggetti*" sono soppresse le seguenti: "*istituzionali*".

2. Il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:

"3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati, anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale previsto dall'articolo 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è stato assunto l'impegno, e il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili."

Art. 50

Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. fino all'importo di euro 3.000.000,00 (u.p.b. U0065 "Partecipazione al capitale sociale").

2. All'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, così come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 è aggiunto il seguente comma:

"La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad approvare aumenti onerosi del capitale sociale della Veneto Svi-

luppo S.p.A. mediante conferimento di partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società, nell'ambito di un processo di razionalizzazione delle stesse, sentito il parere della competente Commissione consiliare ed entro il limite di euro 10.000.000,00."

Art. 51

Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"

1. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, la frase *"nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento rispetto all'importo complessivo dell'investimento"* è sostituita con *"destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge"*.

2. Il comma 6 bis dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, è così sostituito:

"6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 2, comma 2, la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile."

Art. 52

Contributi alle Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane"

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 310.500,00 alle Comunità montane interessate per gli oneri da queste sostenuti negli anni 2002, 2003, 2004 per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, abrogato dall'articolo 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 (u.p.b. U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali").

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri per la ripartizione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1 alle Comunità montane aventi diritto, tenuto conto, per gli anni 2002 e 2003, della spesa da queste sostenuta per il personale in servizio dei disciolti Consorzi forestali, nonché della spesa che le medesime Comunità prevedono, allo stesso titolo, di sostenere nell'anno 2004.

Art. 53

Partecipazione in qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa Onlus di Padova

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per aderire in qualità di socio alla Fondazione "La Casa" Onlus con sede a Padova cui hanno già aderito la Camera di commercio di Padova, le amministrazioni provinciali di Padova, Rovigo e Venezia, la Banca Popolare Etica, soggetti del terzo settore nonché alcuni comuni veneti, rivolta a rimuovere il disagio abitativo e realizzare iniziative di accoglienza abitativa per la mobilità dei lavoratori, di rientro degli emigrati veneti, di inserimento ed integrazione degli immigrati extra comunitari e delle loro famiglie regolarmente presenti nel territorio.

2. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo, comprensivo dell'adesione, di euro 250.000,00 per l'esercizio 2004 (u.p.b. U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni"). Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 54

Gestione dei corsi per l'obbligo formativo

1. A tutti gli enti accreditati in obbligo formativo per la gestione dei corsi in apprendistato è riconosciuto il medesimo parametro di costo orario.

Art. 55

Modifica della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni e integrazioni

1. All'articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10, come integrato dall'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, dopo il comma 4 ter, sono aggiunti i seguenti commi:

"4 quater. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al dpr 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell'ente beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le

modalità e le condizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente comma.

4 quinquies. La Giunta regionale, per l'esecuzione, anche a campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli.

4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 quinquies."

2. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10, le parole "dagli insegnanti del corso" sono sostituite con le parole "da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti."

Art. 56

Disposizioni relative alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

1. L'ammontare previsto all'u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" è incrementato di euro 4.850.000,00 per i contributi in conto gestione di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32.

Art. 57

Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad elevare la qualità della scuola veneta, in coerenza con il processo di riforma e con gli orientamenti programmatici generali, promuove, favorisce e sostiene iniziative e progetti di ricerca-azione, di formazione-aggiornamento, di sperimentazione didattica, di innovazione tecnologica, di integrazione, di sensibilizzazione, direttamente o in collaborazione con associazioni, enti, istituzioni, università, altri soggetti o istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, singole o in rete tra loro.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente entro il 1° marzo, sentita la competente Commissione consiliare, gli indirizzi e i settori d'intervento sui quali articolare le azioni previste dal comma 1.

3. In applicazione degli indirizzi e dei settori d'intervento individuati secondo le modalità stabilite dal comma 2, la Giunta regionale approva, anche con più atti deliberativi, il programma delle iniziative.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la

spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2004 (u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo studio").

Art. 58

Contributo alla Fondazione Studi Universitari Vicenza

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, un contributo straordinario di euro 250.000,00 per l'avvio dei nuovi corsi di laurea in Meccatronica e in Micromeccanica in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova (u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo studio").

Art. 59

Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario

1. La Regione del Veneto, nell'ambito e nelle more della completa applicazione delle norme in materia di diritto scolastico, interviene in favore delle famiglie degli studenti del sistema veneto di istruzione. Per tale finalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi:

- a) per l'acquisto di libri di testo, in favore degli studenti delle scuole medie e superiori del Veneto;
- b) per concorrere nelle spese di trasporto scolastico pubblico, in favore degli studenti delle scuole del Veneto.

2. In sede di prima applicazione, con riferimento all'anno scolastico 2004-2005, il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è concesso sino ad un massimo di euro 250,00 per ciascun studente, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro 17.721,56, analogamente a quanto già avviene per la concessione delle borse di studio ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

3. In sede di prima applicazione, con riferimento all'anno scolastico 2004-2005 il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è concesso, per ciascun studente frequentante le scuole medie superiori del Veneto, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro 17.721,56.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

5. I contributi concessi sono complementari ed integrativi di quelli statali.

6. All'onere finanziario, quantificato per l'anno 2004 in euro 4.000.000,00 per la lettera a) del comma 1 ed euro 1.000.000,00 per la lettera b) del comma 1, si fa fronte mediante apposito accantonamento previsto sull'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" da allocarsi sull'u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo studio".

Art. 60

Contributo straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano

1. Al fine di garantire la continuità della tradizione artistica del vetro di Murano e di sostenere i giovani che si dedicano all'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione del vetro la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 100.000,00 per l'anno 2004 alla Scuola Abate Zanetti di Murano.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0175 "Formazione professionale" mediante riduzione dell'u.p.b. U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2004.

Art. 61

Intervento per la scolarizzazione di audilesi di origine veneta provenienti dall'Argentina

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare un progetto finalizzato a consentire ad un numero di otto audilesi di origine veneta o italiana residenti in Argentina il conseguimento del diploma di ragioniere o geometra.

2. Per la predisposizione e la gestione del progetto nonché per il reperimento delle strutture scolastiche e alloggiative, la Giunta regionale si avvale dell'Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi (ISIS) - ITCG Magarotto e del Convitto Statale per Sordi con sede a Padova.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 per l'anno 2004 (u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo studio").

Art. 62

Politiche di pari opportunità: centri risorse

1. La Giunta regionale nell'ambito delle politiche a sostegno delle pari opportunità è autorizzata ad erogare agli enti locali contributi per sostenere servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità, come gli sportelli donne e o i centri risorse.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Commissione pari opportunità regionale, definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti.

3. Per gli oneri del presente articolo è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 200.000,00 da imputare all'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale".

Art. 63

Disposizioni in materia di attività sportiva nelle scuole

1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, sentita la competente Commissione consiliare, un progetto

finalizzato ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole attraverso un incremento delle attività motorie sportive in esse praticate, avvalendosi degli insegnanti ed in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società ed associazioni loro affiliate. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle istituzioni scolastiche che fanno domanda a seguito di apposito bando.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di euro 1.500.000,00 per l'anno 2004 (u.p.b. U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport").

Art. 64

Contributo alla Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di Padova e Rovigo

1. La Regione del Veneto, nell'ambito degli interventi di conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale dei cimiteri ebraici di Padova e Rovigo, concede alla Comunità ebraica di Padova un contributo di euro 700.000,00 per l'esercizio 2004 e di euro 650.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto").

Art. 65

Interventi urgenti per il recupero della Chiesa degli Eremitani

1. La Regione del Veneto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del proprio Statuto, promuove ed incentiva il recupero del complesso artistico ed architettonico della Chiesa degli Eremitani di Padova mediante:

- a) un contributo alla Parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo degli Eremitani per il restauro e la conservazione dell'edificio e del patrimonio artistico ivi conservato;
- b) un finanziamento per la realizzazione di uno studio volto ad accertare la possibilità di recupero degli affreschi di Andrea Mantegna nella cappella Ovetari.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'esercizio 2004 ed euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto").

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'esercizio 2004 (u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto").

Art. 66

Costruzione di una scuola materna ed elementare in Piove di Sacco

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 650.000,00 alla Fondazione S. Capita-

nio di Piove di Sacco per la costruzione della Scuola Cattolica Materna ed Elementare (u.p.b. U0150 "Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia").

2. Il contributo regionale di cui al comma 1 viene assegnato secondo le modalità previste dall'articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 67

Contributo straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito storico - architettonico di Borgo Malanotte

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Vazzola di euro 600.000,00 per opere di urbanizzazione e recupero del sito storico-architettonico di Borgo Malanotte (u.p.b. U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica").

Art. 68

Contributo straordinario per il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella

1. Al fine di favorire il rilancio dell'economia della Valpolicella attraverso la riqualificazione dell'area del quartiere fieristico, già sede della "marmo-macchine" attualmente trasferita all'Ente Fiera di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella un contributo straordinario in conto capitale di euro 500.000,00 (u.p.b. U0052 "Interventi strutturali per la promozione fieristica") da destinarsi al risanamento degli edifici del quartiere fieristico.

Art. 69

Contributo al Comune di S. Zeno di Montagna per l'impianto di risalita Prada Costabella

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti") al Comune di S. Zeno di Montagna per ammodernamento dell'impianto di risalita Prada Costabella.

Art. 70

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, le parole "associazioni di produttori operanti nel territorio del Veneto orientale" sono sostituite dalle parole "associazioni di produttori del Veneto orientale".

2. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 22 giugno

1993, n. 16, viene aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5 ter

Interventi a favore della promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di euro 200.000,00 per l'anno 2004 alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, per la realizzazione di progetti di promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale. (u.p.b. U0038 "Promozione e servizi a favore delle coltivazioni agricole e del settore floricolo").

3. Dopo l'articolo 5 ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, viene aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5 quater

Contributo straordinario al Comune di San Donà di Piave

1. La Giunta regionale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 500.000,00 al Comune di San Donà di Piave per la realizzazione del complesso fieristico dell'ente Fiere di San Donà di Piave S.r.l.. (u.p.b. U0062 "Aiuti allo sviluppo economico e all'innovazione").

Art. 71

Contributo straordinario ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo

1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro", la Giunta regionale concede un contributo straordinario per l'anno 2004 ai Comitati e alle Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo riconosciute dalla Regione, finalizzato alla promozione di interscambi giovanili e progetti di formazione professionale, quantificato in euro 250.000,00 (u.p.b. U0170 "Iniziative per gli emigrati veneti").

Art. 72

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 gennaio 2004

Galan

INDICE

- Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento
- Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali
- Art. 3 - Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127"
- Art. 4 - Interventi regionali per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
- Art. 5 - Intervento a favore del Comune di Malborghetto-Valbruna
- Art. 6 - Disposizioni per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della Regione
- Art. 7 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni
- Art. 8 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del Difensore civico" e dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori"
- Art. 9 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"
- Art. 10 - Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione Veneto
- Art. 11 - Programma di zonazione vitivinicola regionale
- Art. 12 - Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"
- Art. 13 - Contributi a favore dei consorzi di bonifica per l'emergenza siccità
- Art. 14 - Indennizzi per le infezioni di fuoco batterico delle pomacee
- Art. 15 - Contributo straordinario per le spese di primo insediamento a Verona dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare
- Art. 16 - Piano di monitoraggio per la ricerca di aflatossine nel latte
- Art. 17 - Modifica della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di basi informative territoriali"
- Art. 18 - Spese per l'attuazione del Sistema informativo territoriale
- Art. 19 - Partecipazione regionale ad una costituenda società per favorire la realizzazione e la gestione dell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera
- Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"
- Art. 21 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni
- Art. 22 - Interventi per il risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino
- Art. 23 - Redazione di un Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale
- Art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava
- Art. 25 - Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile
- Art. 26 - Definizione agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
- Art. 27 - Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR)
- Art. 28 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003"
- Art. 29 - Disposizioni relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni
- Art. 30 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modificazioni
- Art. 31 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti" in materia di trasferimento merci su rotaia
- Art. 32 - Prestazioni socio-sanitarie per l'assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate
- Art. 33 - Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti
- Art. 34 - Indirizzi per l'assistenza delle persone non-autosufficienti
- Art. 35 - Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari
- Art. 36 - Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario
- Art. 37 - Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio

- sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"
- Art. 38 - Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS)
- Art. 39 - Disposizioni in materia di poli ospedalieri unici
- Art. 40 - Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla
- Art. 41 - Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41
- Art. 42 - Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM
- Art. 43 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"
- Art. 44 - Intervento per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center
- Art. 45 - Interventi regionali per l'arte contemporanea
- Art. 46 - Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604 - 2004)
- Art. 47 - Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo
- Art. 48 - Modifiche della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 "Interventi regionali per i patti territoriali" e successive modificazioni
- Art. 49 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"
- Art. 50 - Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."
- Art. 51 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"
- Art. 52 - Contributi alle Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane"
- Art. 53 - Partecipazione in qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa Onlus di Padova
- Art. 54 - Gestione dei corsi per l'obbligo formativo
- Art. 55 - Modifica della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni e integrazioni
- Art. 56 - Disposizioni relative alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"
- Art. 57 - Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta
- Art. 58 - Contributo alla Fondazione Studi Universitari Vicenza
- Art. 59 - Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario
- Art. 60 - Contributo straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano
- Art. 61 - Intervento per la scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti dall'Argentina
- Art. 62 - Politiche di pari opportunità: centri risorse
- Art. 63 - Disposizioni in materia di attività sportiva nelle scuole
- Art. 64 - Contributo alla Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di Padova e Rovigo
- Art. 65 - Interventi urgenti per il recupero della Chiesa degli Eremitani
- Art. 66 - Costruzione di una scuola materna ed elementare in Piove di Sacco
- Art. 67 - Contributo straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito storico - architettonico di Borgo Malanotte
- Art. 68 - Contributo straordinario per il Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella
- Art. 69 - Contributo al Comune di S. Zeno di Montagna per l'impianto di risalita Prada Costabella
- Art. 70 - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni
- Art. 71 - Contributo straordinario ai Comuni e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo
- Art. 72 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 novembre 2003, n. 26 /ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 novembre 2003, dove ha acquisito il n. 438 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 dicembre 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 gennaio 2004, n. 456.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il bilancio di previsione per il triennio 2004-06, il quarto della legislatura, si inserisce in un quadro di finanza pubblica, previsto nel DPEF 2004-2007 e confermato nella manovra finanziaria statale 2004, improntato alla stabilità finanziaria e al contenimento della spesa.

I VINCOLI

Le principali difficoltà con cui deve confrontarsi questo bilancio sono:

- la staticità delle entrate tributarie a libera destinazione, frutto della scarsa dinamica delle basi imponibili di alcuni tributi regionali;
- la sostanziale invarianza delle risorse derivanti dall'applicazione delle riforme del sistema di finanziamento regionale previsto dal D.Lgs. n. 56/2000;
- la presa in carico delle funzioni conferite dallo Stato, comportante un aggravio di oneri gestionali non adeguatamente coperti

dalle risorse trasferite.

- la necessità di conseguire gli obiettivi previsti dal Patto di stabilità interno, che riconferma le limitazioni alla spesa corrente (al netto delle spese relative all'assistenza sanitaria, delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari), che nel 2004 non potrà aumentare più del 7,6 per cento rispetto a quella impegnata e pagata nel 2000 (si tratta della somma dei tassi d'inflazione 2000=2,8 per cento, 2002=1,7 per cento, 2003=1,4 per cento e programmata 2004=1,7 per cento).

Il mancato raggiungimento degli obiettivi disposti dal patto comporta delle sanzioni onerose, consistenti nella decadenza del diritto alle assegnazioni integrative per il servizio sanitario previste per gli anni 2000 (118 milioni) e 2001 (293 milioni).

- il rigore finanziario anche sul fronte delle spese d'investimento, per le quali diventa problematica la copertura, perdurando la scarsa disponibilità di risorse libere e registrandosi la ridotta possibilità di ricorso al credito a seguito del disavanzo dell'esercizio finanziario 2002.

GLI OBIETTIVI

La manovra di bilancio è finalizzata a:

- consolidare le politiche rivolte alla persona;
- risanare i conti delle aziende sanitarie locali;
- proseguire le azioni di sostegno al sistema economico e di sviluppo del sistema infrastrutturale.

IL QUADRO DELLE RISORSE

Il bilancio 2004 incorpora la manovra tributaria recentemente divenuta esecutiva (legge regionale 24 novembre 2003, n. 38), improntata a:

- continuare il processo di risanamento economico delle gestioni sanitarie adempiendo agli obblighi previsti dall'Accordo 8 agosto 2001;
- ridurre la manovra fiscale rispetto al 2003;
- prorogare le agevolazioni biennali sull'IRAP (fissata al 3,25 per cento per gli anni 2004 e 2005) per le imprese giovanili e per quelle femminili;
- applicare tali agevolazioni biennali anche alle cooperative sociali che verranno costituite nel 2004;
- confermare l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IRAP (fissata quindi al 5,25 per cento) per i contribuenti dei settori "banche, altri enti e società finanziarie" e "imprese di assicurazione";
- esentare dal pagamento dell'IRAP 2004 le cooperative che perseguono lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Passando ora all'esame delle cifre, si evidenzia innanzitutto che il saldo finanziario presunto derivante dalle gestioni pregresse ammonta a 1.772,7 milioni di euro, interamente vincolati nella destinazione e originati:

- dalla rilevazione di economie su capitoli di spesa finanziati da

assegnazioni statali vincolate (1.472,7 milioni);

- dal meccanismo della perenzione amministrativa, che richiede di accantonare sui corrispondenti fondi 300 milioni di euro.

Le entrate di cui complessivamente si prevede l'accertamento nel 2004, al netto delle contabilità speciali, ammontano a 11.745,4 milioni di euro.

I tributi ammontano a 7.137,5 milioni e sono costituiti da:

- IRAP, prevista in 3.007 milioni, dei quali 42,9 milioni derivano dalla manovra tributaria di cui ho detto poc'anzi: 2.964 milioni, corrispondenti all'IRAP di base, servono a finanziare la sanità corrente 2004 (sebbene dal 2001 non vi siano più risorse formalmente destinate al fabbisogno sanitario corrente);
- Addizionale regionale all'IRPEF, prevista in 593,2 milioni (di cui 147,6 derivanti dalla suddetta manovra): 446 milioni, corrispondenti all'addizionale nella misura dello 0,9 per cento, servono per la sanità corrente 2004;
- Compartecipazione regionale al gettito dell'IVA nazionale, stimata in 2.734 milioni, di cui 42 a libera destinazione: 2692 milioni sono quindi dedicati al finanziamento della sanità;
- Tassa automobilistica regionale, prevista in 486,8 milioni di euro;
- Quota regionale dell'accisa sulla benzina, stimata in 226,7 milioni;
- Altri tributi minori, il cui gettito complessivo si attesterà in 78,4 milioni.

Intendendo precisare le considerazioni suesposte circa la staticità delle entrate tributarie, va detto che si tratta di quelle a libera destinazione, utilizzabili per la manovra di bilancio; i tributi sostanzialmente vincolati (IRAP, addizionale IRPEF ed IVA) registrano invece tassi di crescita appena allineati alle esigenze di finanziamento del servizio sanitario, sia corrente che progressivo.

Quanto ai trasferimenti dello Stato e dell'Unione Europea, la previsione 2004 ammonta complessivamente a 1.222 milioni di euro, di cui 652,2 correnti (53,4 per cento del totale) e 569,8 in conto capitale (46,6 per cento).

Tra le assegnazioni correnti quelle generiche, ovvero senza vincolo di destinazione, ammontano a 69,7 milioni (5,7% del totale trasferimenti), di cui 49,5 dovuti al riconoscimento da parte del Governo delle minori entrate dell'accisa sulla benzina per l'anno 2002 non compensati dall'aumento della Tassa Automobilistica (articolo 17, comma 22, legge n. 449/1997).

Le assegnazioni a destinazione vincolata, sia correnti che in conto capitale, si suddividono nelle seguenti categorie:

- assegnazioni per i servizi sociali per 376,3 milioni, di cui 103,1 (8,4 per cento) di parte corrente e 273,2 (22,4 per cento) di parte capitale;
- assegnazioni per lo sviluppo economico per 27,4 milioni, di cui 12,7 (1 per cento) correnti e 14,7 (2,2 per cento) in conto capitale;
- assegnazioni per l'assetto e l'utilizzazione del territorio per

212,5 milioni, di cui 45,6 correnti (3,7 per cento) e 166,9 in conto capitale (13,7 per cento);

- assegnazioni per l'attuazione del decentramento amministrativo per 346,9 milioni, di cui 310,7 (25,4 per cento) correnti e 36,2 (3 per cento) in conto capitale;
- assegnazioni per i programmi dell'Unione Europea, che ammontano a complessivi 189,2 milioni, di cui 110,4 (9 per cento) correnti e 78,8 (6,5 per cento) in conto capitale.

Quanto all'indebitamento, infine, i mutui autorizzati ammontano a 1.532,2 milioni di euro, di cui 604 sono quelli a pareggio del bilancio per investimenti e 500 sono invece nuovi mutui che andranno a sostituire quelli estinti anticipatamente.

Sono previsti inoltre mutui con oneri a carico dello Stato nei settori dei trasporti, dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'ambiente.

LE SPESE

Sul fronte della spesa, egregi colleghi, accanto alle già illustrate limitazioni derivanti dalla difficile situazione delle risorse e dal rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità, altra pesante ipoteca è determinata dalle gravose rate destinate alla copertura degli oneri per l'ammortamento dei mutui: mi riferisco sia a quelli già contratti sia a quelli autorizzati dal bilancio 2004, che possono determinare un ulteriore innalzamento della già cospicua spesa.

L'andamento dei conti del 2003 fa presagire che alla chiusura di questo esercizio finanziario verrà definito un nuovo disavanzo che con la legge di assestamento del bilancio dovrà essere coperto attraverso nuovo indebitamento.

Gli oneri per la copertura vanno reperiti, com'è noto, con risorse proprie continuative distogliendo disponibilità dalle ordinarie attività di spesa e da possibile autofinanziamento per le spese di investimento.

La spesa complessivamente rappresentata dal bilancio ammonta a 17.768 milioni di euro.

Per dare un taglio economico alla lettura del bilancio occorre tuttavia depurare tale cifra di 6.023 milioni, relativi alle partite di giro e alle anticipazioni di contributi sanitari (5.500 milioni).

L'effettiva "dimensione" del bilancio 2004 è quindi pari a 11.247 milioni, di cui 7.690 finalizzati a spese correnti, 3.426 a spese d'investimento e 131 a spese per il rimborso del debito.

SPESA CORRENTE (7.690 MILIONI)

Rappresenta la parte più cospicua del bilancio ed è in massima parte trasferita ad Enti subalterni per lo svolgimento delle funzioni loro demandate.

Cito in particolare:

- 6.250 milioni per trasferimenti alle ASL per i servizi sanitari;
- 201 milioni per trasferimenti ad aziende regionalizzate per i servizi di trasporto;
- 197 milioni per trasferimenti ad imprese, consorzi e cooperative;
- 132 milioni per retribuzioni al personale in servizio e in quiescenza;

- 118 milioni per trasferimenti ad Enti Locali;
- 54 milioni per accantonamenti nei fondi di riserva (5,2 ml), in quelli destinati al pagamento di residui perenti (30 ml) e in quelli finalizzati a coprire gli oneri derivanti da nuove leggi regionali (18,9 ml);
- 59 milioni per interessi passivi su mutui in ammortamento;
- 101 milioni per acquisto di beni e servizi;
- 45 milioni per gli organi istituzionali della Regione;
- 49 milioni per collaborazioni, studi, consulenze, ricerche e indagini.

Una distinzione importante va fatta tra le varie tipologie di spese correnti, perché risultano diversamente "manovrabili" a seconda della loro natura.

La spesa corrente di amministrazione, relativa principalmente al funzionamento della Regione e al rimborso degli oneri finanziari, alloca in Bilancio poco più di 316 milioni.

I restanti 7.374 milioni riguardano le spese correnti operative.

In quest'ultima tipologia sono comprese:

- tutte le spese in ambito sanitario, ammontanti ad oltre 5.878 milioni;
- gli interventi nei settori dell'orientamento e della formazione professionale, pari ad oltre 176 milioni;
- le spese per il settore dell'assistenza sociale e le relative strutture, ammontanti ad oltre 547 milioni;
- gli interventi per l'agricoltura e la zootecnia, pari ad oltre 63 milioni;
- le spese per l'istruzione e il diritto allo studio, ammontanti ad oltre 65 milioni.

Riprendendo quanto detto inizialmente sui vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno alla crescita della spesa corrente (nel 2004 non potrà aumentare più del 7,6 per cento rispetto a quella impegnata e pagata nel 2000), aggiungo che tale limitazione appare particolarmente stringente per quelle disponibilità destinate a finanziare, tra l'altro, le retribuzioni al personale ed altre spese che tendono a lievitare oltre i tassi programmati di crescita.

È stato, pertanto, necessario operare delle riduzioni più drastiche su talune linee di spesa più discrezionali per consentire la prosecuzione degli interventi nei settori in cui la spesa è più rigida.

SPESA D'INVESTIMENTO (3.426 MILIONI)

Rappresenta la parte più significativa, sotto l'aspetto economico, della spesa regionale in quanto gli effetti prodotti dagli interventi si protraggono nel tempo e sono in grado di generare sinergie economiche necessarie per il mantenimento dei livelli di produzione e di ricchezza della nostra Regione.

Anche per questa categoria di spese prevale il trasferimento, in analogia con quanto già esposto per le spese correnti.

Segnalo in particolare:

- 1.190 milioni riguardano trasferimenti ad enti locali (in particolare 563 ml. finalizzati ad interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna);

- 306 milioni sono accantonati in fondi d'investimento: quello (Fondo speciale riservato alla copertura finanziaria di nuove leggi di spesa, per 36,1 milioni e Fondo, per 270 milioni);
- 507 milioni verranno trasferiti ad imprese, consorzi d'impresa e cooperative per finalità attinenti i diversi settori economici, dal primario alla cultura;
- 126 milioni saranno canalizzati ad aziende regionalizzate per interventi localizzati nel settore dei trasporti;
- 334 milioni, infine, verranno trasferiti alle ASL per il completamento di interventi in conto capitale nel settore sanitario.

SPESA PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI (131 MILIONI)

La cifra si riferisce alle sole quote di capitale che compongono la rata di ammortamento dei mutui già in essere.

Per conoscere la spesa complessiva riferita all'indebitamento regionale, a tale valore va aggiunto il totale delle quote di interesse, già esposto fra le spese correnti, ammontante a 59 milioni.

Occorre sempre tener conto dell'onerosità del debito regionale nel momento in cui si sceglie come finanziare le leggi di spesa.

L'efficacia economica o sociale conseguente all'attuazione degli interventi finanziati attraverso questo canale deve sempre sopravanzare il costo finanziario dell'operazione, anche in considerazione delle limitazioni derivanti dalla normativa nazionale.

Le linee fondamentali della spesa regionale 2004 esprimono, quindi, l'impegno della Regione nel completare, consolidare e dar continuità all'azione politica già intrapresa nella precedente legislatura.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e il triennio 2004-06, così com'è rappresentato, mira alla concretezza e alla rapidità nel rispetto delle procedure, dei rapporti e dei ruoli delle forze politiche e istituzionali. Si continuerà quindi a puntare sulla realizzazione di interventi che prevedano il concorso di più partner, secondo la logica della concertazione e del cofinanziamento.

Particolarmente rilevante è la dimensione economica assunta dagli interventi cofinanziati dallo Stato o dall'Unione Europea.

A tal riguardo bisogna valutare sempre l'efficacia degli interventi e le finalità che la Regione vuol perseguire; l'adesione ad un progetto cofinanziato non dev'essere un dogma o una scelta acritica: diventa però un'occasione da non perdere quando s'intravede la possibilità di ottenere risultati non altrimenti raggiungibili.

La finanza della Regione ha bisogno urgente di fantasia ed innovazione per poter tararsi su livelli adeguati all'esercizio concreto delle funzioni che la Costituzione le attribuisce.

Adesso che pare avvicinarsi il momento dell'attuazione dei principi costituzionali concernenti l'autonomia regionale, occorre muoversi con decisione per superare gli ostacoli che potrebbero ancora ritardare il raggiungimento della tanto attesa stagione di maturità, il rinnovamento istituzionale e il moderno sviluppo delle Autonomie.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 2 - Legge finanziaria.

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.

2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;

e) gli importi dei fondi speciali.

4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.

5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.

6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.”.

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 20 - Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio suc-

cessivo.

3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.”.

Note all'articolo 4

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 reca disposizioni in materia di “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

- La legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 reca disposizioni in materia di “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.

1. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:

a) Segreteria generale;

b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;

c) direzioni regionali;

c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;

d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;

e) uffici.

1 bis. E' istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.

2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali.

3 bis Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi

d'Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative.

4 bis L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.

4 ter Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all'interno dell'amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione D1. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali.

6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

6 bis. Nell'ambito della segreteria del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16.

7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

8. L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

9. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti

all'Ordine.

10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio.

10 bis Nei Gruppi consiliari costituiti con almeno sei consiglieri, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 nei Gruppi sino a quindici consiglieri e, di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con oltre quindici consiglieri.

10 ter L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981" alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - (Organizzazione e personale).

1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento territoriale di cui all'articolo 2.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede, sentito il difensore civico, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione.

2 bis. Al difensore civico si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", intendendosi sostituito il termine "Presidente delle Commissioni consiliari" con "Difensore civico".

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l'attività svolta.

4. Il difensore civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti tratti - ove esistano - dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d' Appello del Veneto.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 42/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - (Struttura dell'Ufficio).

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 .

3 bis. Al pubblico tutore dei minori si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, intendendosi sostituito il termine “Presidente delle Commissioni consiliari” con “pubblico tutore dei minori”.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell'osservatorio permanente di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 28 giugno 1988 riguardante “Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani ”.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Riduzioni.

1. La diaria di cui all'articolo 3, comma 1 ed il rimborso di cui all'articolo 4 sono ridotti, in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri, di 1/20 per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 e di 1/15 negli altri casi.

1 bis. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di Presidenza medesimo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 19/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia

di difesa e lotta fitosanitaria detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine:

a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali e della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto;

c) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l'intervento di soggetti professionalmente qualificati.

2. Sono escluse dalla presente legge:

a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboscimento di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269;

b) la disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) (abrogata)

2 bis. L'attività di produzione e di commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite è comunque sottoposta alla disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 21/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Costituzione delle basi informative territoriali elementari.

1. I Comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate:

a) alle indicazioni progettuali del proprio strumento urbanistico generale vigente;

b) alle invarianti di natura paesistica, ambientale e storico-monumentale in conformità agli obiettivi e indirizzi urbanistici regionali, espressi dalla pianificazione di livello superiore e dalla comunità locale.”

1 bis. Gli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n.40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni, provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate agli strumenti di pianificazione previsti per le singole aree protette.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le specifiche tecniche per la costituzione delle basi dati previste ai commi 1 e 1 bis.

3. I comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e gli Enti di gestione di cui al comma 1 bis possono chiedere un contributo per la realizzazione della base dati, secondo i termini e le modalità individuate dalla Giunta regionale; la Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad aggiornare annualmente i criteri per l'assegnazione dei contributi.

4. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, quantificati in lire un miliardo per l'esercizio 1998, si fa fronte in termini di competenza

e di cassa mediante prelevamento dal fondo globale, capitolo n. 80210, partita n. 1.

5. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 43032, denominato "Contributi ai comuni per la costituzione di basi informative territoriali elementari", con lo stanziamento di un miliardo per competenza e per cassa relativamente all'anno 1998."

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, è il seguente:

"17. Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio

sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11. 7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano indivi-

duabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

- a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
- b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
- c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
- d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.”.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:

- a) per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento:
 - 1) di lire 200.000 con un minimo di lire 30.000.000 nelle zone di montagna;
 - 2) di lire 1.000.000 con un minimo di lire 40.000.000 nelle zone di pianura;
- b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000.

2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari a euro 0,65 per ogni metro cubo di acqua minerale e suoi derivati prodotti.

2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis.

3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.

3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.

3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

4. (omissis)

5. (omissis)

6. (omissis)

6 bis. Al fine di incentivare l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d'acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:

a) il novanta per cento della quantità d'acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;

b) l'intera quantità d'acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;

Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.”.

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - (Obblighi del concessionario).

1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:

a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e *dei volumi*, nonché installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; per le acque termali, l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico *dei volumi*;

b) inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a);

c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità:

1) analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali;

2) analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per le acque termali;

d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e

per l'utilizzazione igienica, terapeutica.

2. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.

3. Il prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione delle analisi deve essere eseguito alla presenza di un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.

4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza autorizzazione della Giunta regionale.

5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.

6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.”.

- Il testo dell'art. 52 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)

1. I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - alla Giunta regionale i progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della Giunta regionale, dei progetti medesimi.

2. I dispositivi suddetti devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo.

3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici *dei volumi* (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.

4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.

5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17, il concessionario è tenuto a notificarli telegraficamente al Dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso Dipartimento non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.”.

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - (Rilascio).

1. La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale a chi possiede la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione

al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo.

2. Il provvedimento di concessione contiene:

a) la denominazione della concessione e l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, stabilito o eletto nella provincia in cui ricade la concessione;

b) *la durata della concessione, determinata in rapporto dell'entità degli impianti programmati e comunque non superiore a 21 anni. La Giunta regionale è delegata ad assumere criteri e modalità per raccordare la temporalità delle concessioni in essere a quella prevista per le nuove.*

c) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione, nonché la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica;

d) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

e) le eventuali prescrizioni sull'educazione dell'acqua;

f) la determinazione del diritto proporzionale annuo che il concessionario deve pagare ai sensi dell'art. 15;

g) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3 dell'art. 14;

h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della risorsa;

i) l'importo della tassa di concessione regionale;

l) l'eventuale canone d'uso delle pertinenze di cui al comma 3 dell'art. 15.

3. Al provvedimento sono uniti una planimetria in scala 1:5.000 e il verbale di delimitazione della concessione.

4. (omissis).

5. Qualora la concessione sia accordata a una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro 30 giorni dalla loro approvazione.”

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 49 - (Vigilanza).

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di ricerca, nelle concessioni e nelle autorizzazioni spetta al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali *o altra struttura regionale*, e l'Ulss territorialmente competente per i controlli igienico-sanitari.”

Note all'articolo 21

- Il testo dell'art. 82 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 82 - Oggetto.

1. Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo trasferite dallo Stato con il decreto legislativo n. 112/1998 sono disciplinate dal presente capo nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato nonché dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale

della difesa del suolo”, e alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” al fine di garantire l'unitarietà della gestione e tutela delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 alla riorganizzazione delle strutture regionali centrali e periferiche, tenendo conto del personale appartenente alle strutture statali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 trasferito alla Regione e alle province.

2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti.

2 ter. Fino all'acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2 bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso, presentate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali, alle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica.”.

- Il testo dell'art. 83 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 83 - Canoni.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.

2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”.

4. La Giunta regionale, sentite le province, definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000.

4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una quota fissa annuale di euro 20,00."

- Il testo dell'art. 84 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 84 - Funzioni della regione.

1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario a livello regionale e di bacino idrografico, tenuto conto delle peculiarità relative alla tutela del vincolo idrogeologico e dei territori montani, sentite le province esercita le funzioni di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche nonché di programmazione degli interventi di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni relative:

a) alla gestione delle risorse idriche e alla polizia delle acque di cui al Testo unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;

b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al Testo unico approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 89 del decreto legislativo 112/1998;

c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;

d) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri;

e) al servizio di piena e di pronto intervento;

f) all'approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'articolo 10, comma 4, della legge 183/1989 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91 comma 2.

3. La Giunta regionale promuove le opportune intese con le regioni che partecipano alla gestione unitaria delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 112/1998 al fine di individuare ed attuare le opportune soluzioni interregionali comuni, con particolare riferimento al riordino del Magistrato del Po, in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera b) del decreto legislativo medesimo.

3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione."

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 13 della legge n. 289/2002 è il seguente:

"13. Definizione dei tributi locali.

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti."

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 3/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 30 - Disposizioni transitorie di leggi regionali in materia di trasporti.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a contributi concessi *fino al 31 dicembre 1998* ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti", 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto" e 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta è fissato al *30 settembre 2004*.

2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1, comporta la de-

cadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. È fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute e con riferimento ai lavori eseguiti, da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

3. In caso di decadenza del contributo si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 46 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999".

Nota agli articoli 30 e 31

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 8/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale e' autorizzata a realizzare le opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse, e secondo l'ordine di priorità sottoindicato:

Importo lire

1) a) completamento del tratto veneto dell'idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco Po di Levante 18 miliardi

1) b) Completamento e ammodernamento del canale Po - Brondolo 1,5 miliardi

1) c) porti interni del Po di Levante e dell'area attrezzata Adria - Loreo, di Rovigo e di Legnago 7 miliardi

2) a) completamento della idrovia Padova Venezia 12 miliardi

2) b) porto interno di Padova 1 miliardo

3) ammodernamento del tratto veneto della linea navigabile Litoranea Veneta e relative diramazioni 12,5 miliardi

Si da' atto che alle opere di navigazione interna di cui ai punti 1a) e 2a) viene destinata, in aggiunta ai fondi stanziati con la presente legge, l'assegnazione di lire 16 miliardi disposta dallo Stato ai sensi del DL 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, di cui alla deliberazione del CIPE assunta nella seduta del 29 aprile-6 maggio 1981 con la seguente distribuzione:

Importo lire

- completamento del tratto veneto della idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante 10 miliardi

- completamento dell'idrovia Padova Venezia 6 miliardi

La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vittorio Veneto." (u.p.b. U0129).

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per il porto marittimo di Chioggia e per il porto fluvio-marittimo in località Ca' Cappello-Porto Levante e per società a partecipazione pubblica per interventi relativi all'ammodernamento delle strutture portuali.

In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto combinato, con particolare riferimento al vettore ferroviario, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma con i soggetti gestori di porti ed interporti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e con i soggetti privati interessati, per favorire il trasferimento delle merci dal vettore stradale a quello ferroviario. Nell'ambito di detti accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", vengono definite la natura degli interventi da realizzarsi nell'ambito dei porti e degli interporti, l'entità del contributo regionale, le modalità di erogazione delle risorse ed i tempi di attuazione delle iniziative."

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 13 bis della legge regionale n. 5/1996 è il seguente: "Art. 13 bis - Prestazioni sociali in strutture residenziali.

1. Per i soggetti, inclusi i minori, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

2. Nel caso di minori, il comma 1 si applica anche in relazione a ricoveri stabili presso i soggetti indicati all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia." e successive modificazioni, in ordine ai quali la Regione definisce requisiti, forme di autorizzazione e di vigilanza.

3. Nel caso di minore straniero non accompagnato ospitato in struttura residenziale, il comune obbligato all'eventuale integrazione economica è quello che ha in carico l'assistenza del minore secondo le determinazioni del Comitato per i minori stranieri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535."

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 104/1992 è il seguente:

"3. Soggetti aventi diritto.

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,

residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”.

Note all'articolo 36

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2002 è il seguente:

“Art. 10 - Requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le istituzioni e le organizzazioni interessate, stabilisce i requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.

2. Al fine di individuare i requisiti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di un organismo tecnico-consultivo, dalla stessa nominato costituito da esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti indicati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri.

3. Con i provvedimenti di cui al comma 1 la Giunta regionale fissa le modalità per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, da parte delle strutture già autorizzate ed in esercizio, sia che si tratti di strutture pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture private, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno, prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio e prestazioni in regime residenziale extra-ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo.

4. I limiti temporali massimi per l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) entro cinque anni per i requisiti strutturali e impiantistici;
- b) entro tre anni per i requisiti tecnologici e organizzativi.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono contestualmente comunicati al Consiglio regionale.”.

- Il testo dell'art. 128, comma 1, della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 128 - Programmazione dei servizi sociali.

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 328/2000.”.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26 - Ripartizione delle risorse regionali.

1. Le risorse regionali di cui all'articolo 25 sono destinate al finanziamento di:

- a) interventi per la realizzazione di obiettivi ed altre attività sanitarie, in nome e per conto delle Unità locali socio-sanitarie, attuati mediante gestione accentrata regionale;
- b) finanziamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere;
- c) finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione regionale.

2. L'individuazione delle risorse destinate ai sopraindicati interventi viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale.

3. La ripartizione della quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle Unità locali socio-sanitarie avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su base capitaria riferiti alla popolazione residente per classi di età, con correttivi che tengono conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi dovuti a direttive regionali, per il conseguimento dei livelli uniformi di assistenza.

4. In sede di ripartizione della quota destinata al finanziamento delle Unità locali socio-sanitarie viene accantonata una quota di riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio territoriale da attuarsi con le modalità previste dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 e dal piano socio-sanitario regionale.

5. Il costo delle prestazioni sanitarie erogate a favore di cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza sono a carico della Unità locale socio-sanitaria o della Regione di provenienza.

6. La compensazione dei costi delle prestazioni di cui al comma 5 avviene in sede di versamento regionale delle quote di finanziamento ripartite ai sensi del comma 4, sulla base di contabilità per singolo caso e secondo tariffe e procedure definite dalla Giunta regionale.

7. La ripartizione della quota destinata al finanziamento parziale delle spese necessarie per la gestione delle Aziende ospedaliere avviene tenuto conto di una quota a titolo di anticipazione per la copertura parziale delle spese necessarie per la gestione, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi delle prestazioni sanitarie che l'Azienda ospedaliera ha erogato nell'ultimo anno di gestione.

8. In sede di versamento regionale delle quote di finanziamento di cui al comma 6, si procede al recupero delle anticipazioni di cui al comma 7.

9. La ripartizione della quota destinata al finanziamento degli investimenti avviene con provvedimento della Giunta regionale che procede alla selezione ed approvazione dei programmi e dei progetti presentati da ciascuna Unità locale socio-sanitaria e dalle Aziende ospedaliere, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale.

9 bis. I programmi e i progetti di cui al comma 9 possono comprendere e riguardare anche beni immobili realizzati e/o da realizzare e mobili durevoli da acquisire mediante locazione finanziaria. In tal caso il finanziamento viene commisurato al valore del bene o alla somma della quota capitale dei canoni di locazione.

10. I programmi ed i progetti presentati dalle Unità locali socio-sanitarie e dalle Aziende ospedaliere devono essere accompagnati da una dettagliata analisi costi-benefici in conformità al manuale di valutazione degli investimenti predisposto dalla Giunta regionale.

11. La Giunta regionale provvede altresì a definire le quote di finanziamento ammesse per ciascun anno e per ciascun programma approvato.”.

Note all'articolo 41

- Il titolo della legge regionale n. 6/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay”

- Il testo dell'art.1 della legge regionale n. 6/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Articolo 1

1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge che si avvalgono del “Metodo Doman o Vojta o Fay”, quale trattamento riabilitativo in centri specializzati.”.

- Il testo dell'art.3 della legge regionale n. 6/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Articolo 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificabile in lire 1.250 milioni per l'esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay”, con lo stanziamento di lire 1.250 milioni per competenza e per cassa.”.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 56/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.

1. La Regione del Veneto assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari. I medesimi diritti sono estesi anche ai cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che hanno avuto l'ultima residenza italiana in un comune del Veneto e si trovano in temporaneo soggiorno sul territorio veneto.

2. Presso ogni Unità locale socio-sanitaria e ogni Azienda ospedaliera è istituito, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, l'ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico con il compito tra l'altro di:

a) fornire le informazioni utili sulle prestazioni e le modalità di accesso ai servizi;

b) raccogliere ed elaborare proposte per migliorare gli aspetti organizzativi e logistici dei servizi.

3. Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, anche sulla base dell'attività svolta dall'ufficio di cui al comma 2 determina, sentiti gli organismi di volontariato e le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le modalità ed i tempi di raccolta e valutazione delle loro osservazioni in merito alla gestione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni.

4. Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l'andamento dei servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo di riordino.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per disciplinare le modalità di presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonchè le modalità di funzionamento della conferenza dei servizi di cui al comma 4.”.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'art. 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. È, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorché le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”.

Note all'articolo 48

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Rapporto con la programmazione regionale.

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 2 ultimo capoverso, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 “Regionalizzazione dei patti territoriali”, la Regione determina le modalità di attuazione dei patti territoriali tra Regione, enti locali e parti sociali.

2. I patti territoriali devono essere coerenti con le linee e gli indirizzi fissati:

a) dai piani economico-sociali, territoriali e ambientali adottati dalla Regione;

b) dagli accordi sottoscritti tra la Regione, le autonomie locali e funzionali e le parti sociali;

c) dai piani e dalla programmazione comunitaria.

2 bis. Nelle aree oggetto di un patto territoriale, qualora ne sussistano le condizioni, possono essere attuate intese programmatiche d'area, di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 13/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Interventi specifici a favore dei patti territoriali.

1. La Giunta regionale, a seguito della sottoscrizione dei patti territoriali di cui all'articolo 5, è autorizzata a:

a) promuovere attività di animazione istituzionale economica nell'area interessata dal patto territoriale;

a bis) contribuire alla formazione di piani o programmi di azioni settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale;

b) sostenere l'assistenza per la diffusione di reti e sistemi informativi tra i sottoscrittori e gli attuatori del patto territoriale;

c) contribuire al finanziamento della progettazione degli interventi previsti;

d) cofinanziare, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la gestione dello sportello unico attribuita, per l'intero territorio del patto, al soggetto pubblico responsabile del patto stesso.

d bis) cofinanziare interventi strutturali con risorse del proprio bilancio o con altre risorse nazionali o comunitarie.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in relazione alla specificità del patto territoriale sottoscritto.

3. La Giunta regionale, ripartisce tra gli interventi di cui al comma 1 le risorse previste dalla presente legge ed individua le ulteriori forme di partecipazione anche a valere su specifiche disposizioni di finanziamento.

3 bis. La Giunta regionale può finanziare gli interventi di cui alla lettera c), anche prima della sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui all'articolo 5, purché previsti da vigenti strumenti di programmazione regionali, nazionali e comunitari.

3 ter. Al fine di garantire il totale utilizzo dei fondi attribuiti alla Regione, le modalità di individuazione e attuazione degli interventi finanziati devono essere compatibili con quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria di settore.”.

Note all'articolo 49

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 22 - Variazioni al bilancio.

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;

d) conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato;

e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.”.

- Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 51 - Residui passivi ed economie di spesa.

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui:

a) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

b) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati, anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale previsto dall'articolo 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è stato assunto l'impegno, e il dirigente re-

sponsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili.

4. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio.".

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8

Per la costituzione della Veneto Sviluppo SpA è autorizzata la sottoscrizione di azioni fino al complessivo importo di L. 255.000.000 pari al 51 per cento del capitale sociale.

La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Veneto Sviluppo S.p.A. con un'erogazione stabilita annualmente dalla legge di bilancio e disposta con atto della Giunta regionale, previa trasmissione, da parte della società stessa, del programma annuale di attività di cui all'articolo 5.

Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1, la Giunta regionale, con le forme e le modalità stabilite dalla normativa vigente, è autorizzata ad approvare aumenti gratuiti del capitale sociale della "Veneto Sviluppo S.p.A.".

La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad approvare aumenti onerosi del capitale sociale della Veneto Sviluppo S.p.A. mediante conferimento di partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società, nell'ambito di un processo di razionalizzazione delle stesse, sentito il parere della competente Commissione consiliare ed entro il limite di euro 10.000.000,00."

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

a) concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell'aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995;

b) concessione di contributi in conto capitale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:

a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;

b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'articolo 2.

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.

5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:

a) acquisto di terreni e fabbricati *destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge;*

b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza;

c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;

d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione;

e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;

f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa;

g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;

h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese;

i) omissis

6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 2, comma 2, la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile."

Note all'articolo 55

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 10/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - Attività convenzionate con gli enti.

1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:

a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;

b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da svolgere;

c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative ed operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.

2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali:

a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in conformità al progetto approvato;

b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale;

c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto;

d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall'articolo 7.

4. E' criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

4 bis. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB.

4 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 bis.

4 quater. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al dpr 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell'ente beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente comma.

4 quinquies. La Giunta regionale, per l'esecuzione, anche a cam-

ione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli.

4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 quinquies."

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 10/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 - Accertamento della professionalità.

1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.

2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.

3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.

4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, *da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti*, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dai Consolati provinciali e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.

5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.

6. Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

7. Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione, devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del Dipartimento per i servizi formativi.

8. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.

9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.

10. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:

a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;

b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;

c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti."

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 32/1990 è il seguente:

“Art. 27 - (Contributi in conto gestione).

1. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i seguenti parametri:

- a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;
- b) quota rapportata al numero dei presenti dal 1° di ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente: 50%;
- c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo non superiore a lire 30.000.000 per asilo nido;
- d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido, esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni ed ai quali non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire 1.000.000 per bambino e comunque per un importo complessivo non superiore al 3%;
- e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni o gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi ciascuno popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;
- f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque per un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.

2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c), d), e) ed f) del comma 1 concorrono ad incrementare la quota di cui alla lett. b) del comma 1.”.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'art. 54 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

“Art. 54 - Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.

1. L'erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) è disposta con le seguenti modalità:

- a) nella misura del dieci per cento a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 53, comma 6;
- b) nella misura di successivi acconti del venti per cento ciascuno, fino alla concorrenza del novanta per cento, sulla base della certificazione, da parte del soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dell'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento delle somme già erogate;
- c) a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento delle somme di cui alle lettere a) e b).

2. L'erogazione del contributo regionale è disposta dal soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) a favore del beneficiario fino al novanta per cento del contributo concesso, esclusivamente sulla base di specifica richiesta del beneficiario stesso, attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.

3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lett. a) per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione delle anticipazioni del contributo.

4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di contributo, con le modalità di cui al comma 2.

5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della seguente documentazione:

a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2:

1. 1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta;

b) per i soggetti che realizzano lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 2:

1. 1) certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione della spesa sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, che va documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore;

2. 2) autocertificazione del beneficiario, redatta ai sensi della vigente normativa, per contributi inferiori a euro 100.000,00, in ordine alla spesa sostenuta documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore.

6. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell'impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme. L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.

7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione superiore.

8. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.

9. Il soggetto gestore attua il monitoraggio degli interventi, verificando la funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale il rendiconto delle somme utilizzate.

10. La Giunta regionale con proprio provvedimento:

a) approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei finanziamenti regionali;

b) individua le modalità per le verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo.

11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la cui entità è stabilita con legge finanziaria.”.

Nota all'articolo 70

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione.

1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 19 e 8 aprile 1986, n. 16, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede legale nella Provincia di Venezia per iniziative localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Per l'attuazione di iniziative previste all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 ,(3) localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo art. 2 aventi sede in provincia di Venezia.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da consorzi di cooperative e *associazioni di produttori del Veneto orientale*.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, con sede legale nella Provincia di Venezia e operanti nel Veneto orientale nel settore del Credito turistico.”.

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 2/2003 è il seguente:

“Art. 18 - Associazionismo.

1. La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 residenti all'estero o nel Veneto, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.

2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:

- a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano da almeno tre anni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) dei circoli dei soggetti di cui all'articolo 1 aventi sedi all'estero che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni;
- c) dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attività da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.

3. Le associazioni, i circoli e i comitati o le federazioni all'estero già iscritti nei registri regionali ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 “Interventi regionali per i veneti nel mondo” e successive modificazioni, sono iscritti di diritto nei registri previsti

al comma 2.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali per le iniziative di cui alla presente legge.”.

4. Strutture di riferimento

- 1, 2 Direzione bilancio
 - 3, 4, 52 Direzione enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti
 - 5, 64, 65, 66, 67 Direzione lavori pubblici
 - 6, 8 (comma 2) Direzione risorse umane
 - 7, 8 (comma 1), 9 Direzione per l'amministrazione bilancio e servizi Consiglio regionale
 - 10 U.C. politiche faunistiche venetarie
 - 11, 13, 14, 15, 16 Direzione politiche agroalimentari e servizi per l'agricoltura
 - 12 U. periferica per i servizi fitosanitari
 - 17 Direzione urbanistica
 - 18 U.C. sistema informativo territoriale
 - 19 U.P. riconversione Polo Marghera
 - 19, 50 Direzione attività ispettiva e le partecipazioni societarie
 - 20, 22, 24 Direzione geologia e ciclo dell'acqua
 - 21, 23, 25 Direzione difesa del suolo e protezione civile
 - 26 Direzione tutela ambiente
 - 27, 28, 29, 30, 31 Direzione infrastrutture di trasporto
 - 32, 37, 39 Direzione risorse socio sanitarie
 - 33, 34, 35, 41, 56 Direzione servizi sociali
 - 36 U.P. edilizia a finalità collettive
 - 38 Direzione affari generali
 - 40, 43 Direzione piani e programmi socio sanitari
 - 42 Direzione prevenzione
 - 44, 45, 46, 47, 64, 65 Direzione cultura
 - 48, 62 Direzione programmazione
 - 49 Direzione ragioneria e tributi
 - 51 Direzione industria
 - 53, 61, 71 U.P. per la sicurezza e i flussi migratori
 - 54 Direzione lavoro
 - 55, 60 Direzione formazione
 - 57, 58, 59 Direzione istruzione
 - 63 U.C. sport e tempo libero
 - 68 U.C. fiere e promozione
 - 69 Direzione mobilità
 - 70 Segreteria regionale attività produttive
- (I numeri che precedono la denominazione delle strutture si riferiscono agli articoli della legge, n.d.r.).